

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

61.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 MARZO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO CASATI

INDICE

PAG.

Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Norme per i docenti con funzioni vicarie (2887);	
LEONE ed altri: Esonero del vice preside vicario dagli obblighi scolastici (3205)	3
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	3, 5
ALOI FORTUNATO	5
AMALFITANO DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	5
BROCCA BENIAMINO, <i>Relatore</i>	3, 5
PISANI LUCIO	4, 5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 14,15.

ANTONIO CONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per i docenti con funzioni vicarie (2887); e della proposta di legge Leone ed altri: Esonero del vice preside vicario dagli obblighi scolastici (3205).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme per i docenti con funzioni vicarie » e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Leone ed altri: « Esonero del vice preside vicario dagli obblighi scolastici ».

Ricordo che in una precedente seduta si era conclusa la discussione sulle linee generali dei provvedimenti al nostro esame e avverto che le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso i pareri di rispettiva competenza. La V Commissione permanente si è pronunciata favorevolmente con la seguente osservazione: « Si invita la Commissione di merito a verificare che i risparmi di spesa comportati dal comma 6 dell'articolo unico corrispondano alle maggiori spese comportate dal provvedimento ». La I Commissione permanente ha adottato la seguente decisione: « Nulla osta all'ulteriore iter del disegno di legge n. 2887 e della proposta di legge n. 3205 nei limiti in cui non contrasti ».

BENIAMINO BROCCA, *Relatore*. Ritengo che si possa procedere nella discussione poiché l'interruzione dei lavori della Com-

missione ci ha consentito un'attenta meditazione sugli emendamenti preannunciati e presentati. Si è, inoltre, operata la necessaria verifica circa le ipotesi di modifica ed integrazione del disegno di legge.

Propongo che sia scelto come testobase per la discussione il disegno di legge n. 2887.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

1. Nei circoli didattici e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, gli insegnanti che, eletti ai sensi dell'articolo 4, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, siano incaricati di sostituire il direttore didattico od il preside, in caso di assenza o impedimento, possono ottenere dal Provveditore agli studi l'autorizzazione all'esonero totale, qualora già fruiscano di esonero parziale ai sensi dell'articolo 23 della legge 9 agosto 1978, n. 463, ovvero all'esonero parziale, qualora non fruiscano neanche di esso, per i periodi di assenza continuativa, superiore a trenta giorni, del direttore didattico o del preside, dovuta all'espletamento di incarichi conferiti dall'Amministrazione, che ai sensi delle vigenti disposizioni importino esonero dagli obblighi di servizio.

2. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, alla copertura dei posti e delle ore di insegnamento, rimasti

vacanti a seguito dell'esonero totale o parziale autorizzato sulla base del precedente comma, si provvede con docenti della medesima disciplina, facendo ricorso, prioritariamente, a quelli in servizio nello stesso istituto o scuola e, secondariamente, a quelli che si trovino a disposizione nell'ambito della provincia.

3. Nel caso in cui non sia possibile provvedere ai sensi del precedente comma, si farà ricorso ai docenti, in servizio nello stesso istituto o scuola per la medesima disciplina, che chiedano di supplire il collega per le ore di insegnamento cui si riferisce l'esonero totale o parziale. Le ore prestate in eccedenza all'orario settimanale obbligatorio di insegnamento sono retribuite secondo le disposizioni vigenti in materia.

4. Nel caso in cui, infine, non sia possibile provvedere, in tutto o in parte, alla copertura dei posti o delle ore di insegnamento sulla base di quanto previsto dai precedenti commi, si dà luogo al conferimento di supplenze temporanee.

5. Si dà luogo parimenti al conferimento di supplenze temporanee quando si tratti di sostituire, nei circoli didattici, insegnanti di scuola materna o di scuola elementare, sempre dopo aver utilizzato eventuali docenti in soprannumero.

6. È abrogato il quarto comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

L'onorevole Pisani ha presentato i seguenti emendamenti:

Il primo comma è sostituito dai seguenti:

« In ogni caso di legittimo impedimento del capo di istituto, o direttore didattico, superiore ai 30 giorni, il vicario che assume la direzione dell'istituto è esonerato dall'insegnamento.

Lo stesso esonero si applica al collaboratore che eserciterà temporaneamente le funzioni vicarie qualora il vicario, chiamato a supplire il capo d'istituto, fosse già esonerato a norma delle disposizioni vigenti ».

1. 3.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Alle supplenze per i casi previsti dal precedente comma si provvede secondo le disposizioni vigenti in materia ».

1. 4.

Gli onorevoli Aloï, Rallo e Poli Bortone hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma dell'articolo unico, dopo le parole: « nell'ambito », sopprimere: « della provincia » e sostituire con: « delle DOA ».

1. 2.

LUCIO PISANI. Desidero far presente che l'emendamento 1. 3 è volto ad ampliare le fattispecie considerate dall'articolo unico del disegno di legge al nostro esame, che mi sembra quanto meno parziale. Chiedo, pertanto, che in ogni caso di legittimo impedimento del capo di istituto, o direttore didattico, superiore ai trenta giorni, il vicario che assume la direzione dell'istituto sia esonerato dall'insegnamento. Noi non ci preoccupiamo soltanto del caso singolo, ma ci sta a cuore la predisposizione di una disciplina chiara in materia. Siamo infatti convinti che in ogni caso debba essere garantita la funzionalità degli istituti, assicurando una chiara disciplina dei casi di assenza del titolare prolungata nel tempo.

Auspico quindi che l'emendamento 1. 3 venga recepito dal Governo, anche se comprendo le perplessità manifestate in relazione alla seconda parte dello stesso. Per questa ragione preannuncio la riformulazione dell'emendamento sopprimendo il secondo comma (dalle parole: « Lo stesso esonero » fino alla fine).

Chiedo comunque che il Governo si faccia carico di fornire le necessarie indicazioni in ordine alla copertura finanziaria.

Raccomando infine l'approvazione dell'emendamento 1. 4 con cui si tende ad

evitare un appesantimento della legge con disposizioni di carattere essenzialmente amministrativo.

FORTUNATO ALOI. Il secondo comma dell'articolo unico che stiamo esaminando certamente merita un chiarimento soprattutto per ciò che concerne le dotazioni dell'organico pubblico. Propongo di fare riferimento alle DOA per evitare il rischio che il ricorso ai docenti che si trovino a disposizione nell'ambito della provincia abbia un carattere riduttivo.

Il significato del mio emendamento è ampio, dal momento che l'utilizzazione del personale in oggetto deve essere integrata e vista come fatto operativo attivo nell'ambito della discussione già iniziata in materia.

PRESIDENTE. L'onorevole Pisani ha riformulato l'emendamento 1. 3, proponendo la soppressione del secondo comma, cioè dalle parole: « Lo stesso esonero » fino alle fine.

LUCIO PISANI. Spero che il Governo possa accettare l'emendamento così riformulato.

BENIAMINO BROCCA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1. 3.

Invito altresì gli onorevoli Aloï ed altri a ritirare il loro emendamento 1. 2, praticamente assorbito dall'emendamento 1. 3.

FORTUNATO ALOI. Lo ritiriamo.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Già precedentemente, in sede di discussione sulle linee generali, il Governo aveva manifestato la sua disponibilità a trovare una soluzione che favorisse l'agibilità dell'istituto in caso di impedimento del preside e del direttore didattico; ciò a patto che i 30 giorni previsti diventassero 45. Comunque, il Governo non insiste su tale pregiudiziale ed esprime parere favorevole sull'emendamento 1. 3.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1. 4 dell'onorevole Pisani.

BENIAMINO BROCCA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Comprendo l'esigenza di pulizia nel legiferare, cui ha fatto riferimento l'onorevole Pisani, ma occorre considerare che una modifica dell'attuale formulazione dell'articolo potrebbe avere riflessi di natura finanziaria. Non sono in grado, in questo momento, di esprimere un parere favorevole sull'emendamento 1. 4, e quindi riterrei opportuno rimettermi alla valutazione della Commissione.

PRESIDENTE. Poiché gli emendamenti devono essere trasmessi alla I e alla V Commissione per il prescritto parere, li porrò in votazione in linea di principio.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 1. 3 dell'onorevole Pisani, nel testo riformulato dal presentatore, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 1. 4 dell'onorevole Pisani, accettato dal relatore e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Trasmetterò gli emendamenti approvati in linea di principio alla I e alla V Commissione per i prescritti pareri.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA